

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI URBINO – SEZ. LAVORO

G.L. Dott. Piersantelli Andrea

R. G. n. 225/18 – Udienza del 27.09.2018

ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI

EX ART. 153, COMMA 2, C.P.C.

Per la Sig.ra **Rega Angela Carmina**, nata ad Avella (Av) il 21.10.1961 – C.F. RGENLC61R61A508A- e residente in Sirignano (Av) alla via Francesco D'Apolito, 10 ,, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Maria Masi (MSAMRA68B57F839U), dall'Avv. Anna De Sarno (C.F.: DSRNNA86C65H860S) e dall' Avv. Maria Angela Spadaro (SPDMNG77C68F839S) con studio in Nola (NA) alla via delle Università, 16., ed ivi elettivamente domiciliata giusta mandato in calce al presente atto, le quali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 136 cpc, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzopec: maria.masi@pecavvocatinola.it - ;

-ricorrente-

CONTRO

IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro-tempore*,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER CAMPANIA , in persona del Direttore Generale p.t.;

Ambito Territoriale di Avellino in persona del Dirigente *pro tempore*,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del Direttore Generale p.t.;

L'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di Pesaro e Urbino, in persona del Dirigente p.t.;

Ambito Territoriale di Urbino, in persona del Dirigente *pro tempore*

- resistenti-

PREMESSO CHE

1. L'istante, in data 01.06.2018 depositava ricorso ex art 700 c.pc.;

2. Con decreto del 05.06.2018 e notificato in pari data a mezzo pec, il Giudice del Lavoro, Dott. Piersantelli Andrea autorizzava la notificazione mediante pubblicazione integrale e per estratto, in conformità all'istanza, del testo del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – MIUR, e, per l'effetto, ordinava alla Amministrazione medesima di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel termine di giorni quindici dal ricevimento della notificazione del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza, concedendo a parte ricorrente termine sino al 12.06.2018 per la notifica.
3. L'istante provvedeva ad ottemperare a quanto disposto dal Giudice, inoltrando, telematicamente, la richiesta di pubblicazione per pubblici proclami (allegando il modulo-richiesta, il ricorso ex art 700 c.p.c. ed il decreto di fissazione udienza), in data 12.06.2018, seguendo la procedura indicato sullo stesso sito del MIUR che prevedeva la compilazione di un modulo PDF editabile, nel quale bisognava spuntare la voce relativa al Tribunale che aveva autorizzato la pubblicazione.
4. Il predetto modulo veniva compilato in ogni sua parte e spedito a mezzo pec;
5. Quasi immediatamente pervenivano all'indirizzo pecmaria.masi@pecavvocatinola.it sia la ricevuta di consegna che di accettazione.
6. Alle ore 06.01 del 13.06.2018 perveniva all'indirizzo suindicato la seguente pec: *"Richiesta Notifica Pubblico Proclama elaborata con errori- Non e' stato possibile inserire la richiesta di pubblicazione in oggetto. Di seguito il dettaglio degli errori riscontrati" 1) Obbligatoria selezionare Tribunale/Tar/Consiglio di Stato/Corte d'Appello/Corte di Cassazione. Una volta sanati gli errori, si prega di inviare nuovamente la richiesta seguendo la normale procedura"*.
7. L'istante inoltrava, per la seconda volta, telematicamente, la richiesta di pubblicazione per pubblici proclami (allegando il modulo- richiesta, il ricorso ex art 700 c.p.c. ed il decreto di fissazione udienza) , vedendosi recapitare ancora una volta le prime due ricevute di accettazione e di consegna nel sistema e, alle ore 18.42 del 13.06.2018, la terza PEC recante la dicitura: *"Richiesta Notifica Pubblico Proclama elaborata con errori- Non e' stato possibile inserire la richiesta di pubblicazione in oggetto. Di seguito il dettaglio degli errori riscontrati" 1) Obbligatoria selezionare Tribunale/Tar/Consiglio di Stato/Corte d'Appello/Corte di Cassazione. Una volta sanati gli errori, si prega di inviare nuovamente la richiesta seguendo la normale procedura"*.
8. Verificata nuovamente la corretta compilazione del modulo, veniva inoltrato ancora una volta anche dalla PEC dell'Avv. Anna De Sarno che rapp.ta anch'essa congiuntamente e

disgiuntamente all'Avv. Masi la sig.ra Rega, al fine di verificare se fosse un problema di server pec ma il problema si ripresentava,

9. Veniva, quindi, depositata istanza per la rimessione in termini per non aver potuto notificare per fatti non dipendenti dalla volontà della ricorrente;
10. Il G.I. disponeva in conformità. Autorizzava la rimessione non termine e differiva l'udienza al 27.09. p.v., con termine per la notifica per pubblici proclami entro il 10.08.2018.
11. Pertanto, si procedeva sin dal 24.07 ad inoltrare la richiesta al MIUR nell'unica modalità telematica prescritta, con cadenza quotidiana ma ad ogni inoltro, il sistema inoltrava la seguente comunicazione: **è stato rilevato un errore: 5.0.1 - Actalis S.p.A. - Servizio PEC - AR - presso il Gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna.**
12. Si contattava, quindi, il Call center indicato sul sito del MIUR per segnalare il problema ma non veniva garantita la risoluzione del problema entro il 10.08.pv;

CONSIDERATO CHE

13. il messaggio di errore deriva da un problema del gestore dei servizi telematici che a tutt'oggi persiste;
14. la ricevuta di accettazione generata dal gestore dell'istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l'avvenuto invio dell'atto entro i termini;
15. la ricevuta di consegnata generata dal gestore dell'ufficio, generata in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l'avvenuta consegna dell'atto entro i termini;
16. ai sensi del secondo comma dell'art. 153 del codice di procedura civile, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Tutto ciò premesso e considerato, l'istante, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., voglia, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, disporre la rimessione in termini per la **NOTIFICA A MEZZO PEC**, del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del decreto di fissazione udienza nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Urbino, R.G.

n. 225/2018, riconoscendo valida e efficace la notifica dell'atto deposito già effettuato ovvero autorizzando un nuovo deposito telematico ovvero il deposito cartaceo della suddetta memoria.

Si allegano ricevute invio telematico della richiesta e relativi messaggi di errore a far data dal 24.07.

Nola. 02.08.2018

Avv. Maria Masi

